

Regolamento attuativo dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.), per la concessione di contributi per interventi manutentivi delle sedi delle Pro Loco, delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro nonché degli immobili ed impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali.

Art. 1 oggetto

Art. 2 definizioni

Art. 3 beneficiari

Art. 4 beneficiari privati: Pro loco, Fondazioni e Associazioni senza fine di lucro

Art. 5 beneficiari enti pubblici: Comuni

Art. 6 interventi finanziabili

Art. 7 presentazione delle domande

Art. 8 spese ammissibili

Art. 9 istruttoria delle domande

Art.10 criteri di valutazione e priorità

Art. 11 formazione della graduatoria

Art. 12 importo del contributo

Art. 13 condizione per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo a favore degli enti privati

Art. 14 condizione per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo a favore dei Comuni

Art. 15 varianti al progetto

Art. 16 cumulabilità degli incentivi

Art. 17 ispezioni e controlli

Art. 18 vincolo di destinazione

Art. 19 revoca dei contributi

Art. 20 rinvii

Art. 21 norma transitoria

Art. 22 entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. In attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), il presente regolamento individua la tipologia dei soggetti beneficiari, i criteri per la formazione della graduatoria, le modalità di determinazione dell'importo di contributo spettante, i limiti di accesso al finanziamento, l'ammontare massimo di spesa ammissibile ai fini della determinazione, della concessione e dell'erogazione dei contributi per interventi manutentivi aventi ad oggetto:
 - a) immobili ed impianti pubblici destinati a sede delle Pro Loco, delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro;
 - b) immobili ed impianti pubblici o privati destinati allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali;
2. Gli immobili e gli impianti di cui al comma 1 devono essere ubicati sul territorio regionale.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si considerano:

- a) sagre, feste locali e fiere tradizionali: gli eventi e le manifestazioni popolari aperti al pubblico, anche di carattere religioso, compresi quelli volti alla valorizzazione e alla somministrazione dei prodotti tipici del territorio nonché ad attività di intrattenimento, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7/2019;
- b) interventi di manutenzione straordinaria: gli interventi previsti e definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico edilizia);
- c) interventi di adeguamento alle normative vigenti: gli interventi volti a conformare gli immobili o gli impianti alla normativa vigente, con riferimento ad esigenze di sicurezza, strutturale o impiantistica, o di acustica e di risparmio energetico;
- d) immobili destinati allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali: gli edifici e le aree coinvolte nella realizzazione dei suddetti eventi;
- e) disponibilità degli immobili o degli impianti su cui eseguire gli interventi: la presenza di titolo adeguato all'esecuzione dell'intervento di cui all'articolo 21, comma 2 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sin dalla sottoscrizione della domanda;
- f) impianti: gli impianti tecnologici di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies comma 13 lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), ubicati negli immobili destinati a sede delle Pro Loco, Associazioni o Fondazioni o gli impianti ubicati nelle aree destinate allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali;
- g) popolazione residente: la popolazione determinata in base ai dati I.S.T.A.T. pubblicati sul sito istituzionale e riferiti al bilancio demografico al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di presentazione della domanda.

art. 3 beneficiari

1. Il contributo è concesso alle condizioni stabilite dal presente regolamento:
 - a) alle Pro Loco, alle Fondazioni o alle Associazioni senza fine di lucro aventi sede nei Comuni della Regione con popolazione fino a 30.000 abitanti;
 - b) ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

art. 4 beneficiari privati: Pro loco, Fondazioni e Associazioni senza fine di lucro

1. Il contributo è concesso alle Pro Loco, alle Fondazioni o alle Associazioni senza fine di lucro, aventi sede nei Comuni della Regione con popolazione fino a 30.000 abitanti, che dispongano di titolo idoneo, secondo quanto indicato all'articolo 2, lettera e), per la realizzazione di interventi:
 - a) su immobili e impianti di proprietà pubblica, utilizzati dal beneficiario per la sede dell'ente;
 - b) su immobili e impianti, destinati allo svolgimento degli eventi indicati all'articolo 2, lettera a).
2. Nell'ipotesi in cui l'ente beneficiario non sia il proprietario degli immobili, ai fini della concessione del contributo, il titolo di cui al comma 1 dovrà avere una validità almeno pari a cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, corrispondente alla durata del vincolo di destinazione, quinquennale di cui all'articolo 18, in attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Gli enti non debbono trovarsi in stato di liquidazione o di scioglimento.

art. 5 beneficiari enti pubblici: Comuni

1. Il contributo è concesso ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, per interventi riguardanti gli immobili e gli impianti destinati agli eventi indicati all'articolo 2, lettera a), di proprietà o nella disponibilità dell'Ente beneficiario e che non risultino concessi in uso agli enti di cui all'articolo 4.

art. 6 interventi finanziabili

1. Sono finanziabili i seguenti interventi come definiti all'articolo 2, da realizzarsi sull'immobile pubblico sede del beneficiario privato o su altri immobili e impianti destinati a sagre, feste locali o fiere tradizionali:
 - a) manutenzione straordinaria;
 - b) adeguamento alle normative vigenti.

art. 7 presentazione delle domande

1. I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a bando di cui all'articolo 36, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilità finanziarie.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio emana il bando, nel quale sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande, pubblicato sul sito internet della Regione.
3. Nello stesso bando, lo stesso soggetto può presentare una sola domanda di contributo e lo stesso immobile può essere oggetto una sola volta del contributo previsto dal presente regolamento. Nel caso di presentazione di più domande, si considera ammissibile solo l'ultima in ordine di tempo.
4. Le domande sono presentate esclusivamente on line, a pena di inammissibilità, attraverso l'apposito applicativo informatico, con accesso dal sito internet della Regione.

art. 8 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese a carico del beneficiario, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo, salvo quanto stabilito all'articolo 21, come risultanti dalla data dell'effettivo pagamento delle fatture intestate esclusivamente al beneficiario, inerenti lavori, forniture e relativa posa in opera, comprensive degli eventuali oneri per spese tecniche generali e di collaudo. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammessa a contributo qualora costituisca un costo per il beneficiario.
2. Nei casi in cui il beneficiario sia soggetto privato con personalità giuridica, non sono in nessun caso ammissibili a contributo le spese documentate da fatture riferite a prestazioni o forniture effettuate da soggetti che siano in relazione di parentela o affinità entro il secondo grado con il legale rappresentante o con i membri del consiglio direttivo dell'ente beneficiario o siano soci o amministratori di società, o società in cui sussistano rapporti giuridici instaurati con il legale rappresentante o con i membri del consiglio direttivo dell'ente beneficiario, in attuazione dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000.

art. 9 istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per accertare l'ammissibilità dell'intervento e della spesa prevista nella domanda e procede all'assegnazione del punteggio, la cui attribuzione è richiesta nella domanda, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 10.
2. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), dà comunicazione ai titolari delle domande dei motivi ostativi all'accoglimento delle medesime.

art. 10 criteri di valutazione e priorità

1. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 9, alle domande presentate sono attribuiti i punteggi di merito in base ai seguenti criteri:
 - a) intervento volto a migliorare la sicurezza strutturale: 18 punti;
 - b) intervento su immobile nel quale è già stato realizzato almeno uno degli eventi indicati all'articolo 2 della legge regionale 7/2019: 16 punti;
 - c) messa a norma e manutenzione di impianti: 14 punti;
 - d) localizzazione dell'immobile oggetto dell'intervento:
 - 1) Comune con popolazione residente fino a 500 unità: 12 punti
 - 2) Comune con popolazione residente compresa tra 501 e 1500 unità: 11 punti;
 - 3) Comune con popolazione residente compresa tra 1501 e 3000 unità: 10 punti;

- 4) Comune con popolazione residente compresa tra 3001 e 10.000 unità: 7 punti;
- 5) Comune con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 unità: 4 punti;
- e) intervento su immobili di proprietà pubblica: 10 punti;
- f) intervento volto al risparmio energetico: 9 punti;
- g) costituzione dell'Associazione, Pro Loco o Fondazione:
 - 1) da almeno 10 anni precedenti la data della domanda: 8 punti;
 - 2) da almeno 5 anni precedenti la data della domanda: 5 punti.

art. 11 formazione della graduatoria

1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, è approvata la graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, con riferimento ai beneficiari privati e ai Comuni, formata ai sensi dell'articolo 10, collocando le domande in ordine decrescente di punteggio. La graduatoria approvata è pubblicata sul sito internet della Regione. Le domande con il medesimo punteggio calcolato ai sensi dell'articolo 10, sono collocate in graduatoria in ragione dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse, come risultante dal sistema informatico all'uopo predisposto.
2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile dell'ultima domanda finanziabile, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. A tal fine, a seguito dell'approvazione della graduatoria, la struttura competente richiede al beneficiario di comunicare il proprio assenso entro il termine perentorio di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine, la struttura competente procede allo scorrimento della graduatoria.
3. L'aiuto concesso nella misura ridotta prevista dal comma 2 può essere integrato, entro il limite della spesa ammissibile, con ulteriori risorse finanziarie che risultino disponibili, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 della legge regionale 7/2000.
4. A seguito della disponibilità di nuove risorse derivante da rinunce o archiviazioni del contributo, si procede allo scorrimento della graduatoria, che resta valida fino all'emanazione di un nuovo bando.
5. Le domande collocate in graduatoria, non finanziate entro il termine di cui al comma 4, sono archiviate.

art. 12 importo del contributo

1. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, il contributo è riconosciuto:
 - a) per Associazioni, Pro Loco o Fondazioni, nella misura del 100 per cento rispetto alla spesa ammissibile prevista a carico del beneficiario;
 - b) per i Comuni, nella misura dell'80 per cento rispetto alla spesa ammissibile prevista a carico del beneficiario.
2. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di liquidazione, il contributo è riconosciuto nelle medesime misure indicate al comma 1, con riferimento alla spesa ammissibile sostenuta ed effettivamente risultante a carico del beneficiario. La previsione di spesa e la spesa effettivamente sostenuta sono documentate con le modalità di cui agli articoli 13 e 14.
3. Il contributo non può, in ogni caso, essere superiore a 50 mila euro. Non sono ammesse domande con previsione di spesa di importo inferiore a 3 mila euro.

art. 13 condizioni per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi a favore degli enti privati

1. Ad avvenuta approvazione della graduatoria, i contributi sono concessi ai soggetti indicati all'articolo 4, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, Disciplina organica dei lavori pubblici e dell'articolo 3 della legge regionale 7/2019, a fronte della presentazione dei seguenti documenti:
 - a) progetto di adeguato approfondimento, consistente almeno in una relazione descrittiva dell'intervento previsto, comprensiva della documentazione fotografica relativa allo stato di fatto, dalla quale sia riscontrabile la sussistenza delle condizioni che danno luogo all'attribuzione dei punteggi richiesti e assegnati nella graduatoria, sottoscritta da un tecnico abilitato e controfirmata dal beneficiario;

- b) un quadro economico di dettaglio sottoscritto da un tecnico abilitato e controfirmata dal beneficiario;
2. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dei lavori e per la rendicontazione del finanziamento. Possono essere disposte proroghe ai termini suddetti, su istanza motivata, da presentarsi entro la scadenza degli stessi.
3. La concessione è disposta entro il termine di 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. Il termine di cui al periodo precedente è sospeso, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7/2000, in pendenza dell'acquisizione della documentazione per la concessione del finanziamento. Per le domande non finanziate per indisponibilità di risorse, il termine per la concessione del contributo decorre dall'atto di prenotazione delle risorse che consentono lo scorrimento della graduatoria.
4. La liquidazione dei contributi è disposta ad avvenuta presentazione di:
- a) documentazione giustificativa della spesa sostenuta, intestata al beneficiario ed effettivamente rimasta a carico, di cui all'articolo 41 della legge regionale 7/2000 ed in particolare:
 - 1) le voci di spesa indicate nelle fatture devono risultare direttamente connesse ed imputabili al progetto finanziato;
 - 2) con riguardo all'annullamento ai fini dell'incentivo, le fatture devono riportare la dicitura "Fattura utilizzata per l'ottenimento di contributi per interventi manutentivi su immobili o impianti di cui all'articolo 3 della L.R. 7/2019";
 - 3) a prova dell'avvenuto pagamento deve essere prodotta documentazione di spesa quietanzata, dalla quale risulti la relazione con la spesa sostenuta e indicata nelle fatture;
 - b) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata e che sono state acquisite tutte le certificazioni obbligatorie per l'utilizzo dell'opera, corredata di documentazione fotografica dell'intervento effettuato;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante l'avvenuto conseguimento dell'agibilità o la presentazione in Comune della segnalazione certificata di agibilità, qualora prevista dalla legge regionale 19/2009.
5. Il beneficiario può richiedere l'erogazione in via anticipata alle condizioni previste dall'articolo 60 della legge regionale 14/2002.

art. 14 condizioni per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi a favore dei Comuni

1. Ad avvenuta approvazione della graduatoria, i contributi sono concessi ai beneficiari indicati all'articolo 5, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002, previa presentazione dei seguenti documenti:
- a) una relazione descrittiva dell'intervento previsto, comprensiva della documentazione fotografica relativa allo stato di fatto, dalla quale sia riscontrabile la sussistenza delle condizioni che danno luogo all'attribuzione dei punteggi richiesti e assegnati nella graduatoria, sottoscritta da un tecnico abilitato;
 - b) un quadro economico di dettaglio con il cronoprogramma inerente la realizzazione dell'intervento.
2. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dei lavori e per la rendicontazione del finanziamento. Possono essere disposte proroghe ai termini suddetti, su istanza motivata, da presentarsi entro la scadenza degli stessi.
3. La concessione è disposta entro il termine di 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. Il termine di cui al periodo precedente è sospeso, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7/2000, in pendenza dell'acquisizione della documentazione per la concessione del finanziamento. Per le domande non finanziate per indisponibilità di risorse, il termine per la concessione del contributo decorre dall'atto di prenotazione delle risorse che consentono lo scorrimento della graduatoria.
4. L'erogazione del contributo è disposta ai sensi dell'articolo 57, lettera a) della legge regionale 14/2002. La liquidazione in via definitiva è disposta a seguito della rendicontazione delle spese sostenute, corredata di documentazione fotografica dell'intervento effettuato, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

art. 15 varianti al progetto

1. Sono consentite le modifiche alle caratteristiche dell'opera finanziata, di tipo non sostanziale, che non incidono sulle caratteristiche dell'intervento che hanno determinato l'attribuzione di punteggi in applicazione dell'articolo 10, con riferimento alla graduatoria approvata ai sensi dell'articolo 11. Le varianti non consentono la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

art. 16 cumulabilità degli incentivi

1. Il contributo di cui al presente regolamento è cumulabile con altre contribuzioni o incentivi pubblici, di qualsiasi natura, destinati allo stesso intervento ed è determinato in relazione alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e rimasta a suo carico.

art. 17 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'Amministrazione regionale può disporre ispezioni e controlli, in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare l'attuazione degli interventi, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario e il rispetto delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggi.

art. 18 vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili, conservando la disponibilità dell'immobile oggetto di intervento per la durata di cinque anni dall'ultimazione dei lavori.
2. Al fine di garantire il rispetto del vincolo riguardo ai beni oggetto di incentivi, tali beni per cinque anni devono conservare la destinazione per la quale il finanziamento è stato erogato.

art. 19 revoca dei contributi

1. I contributi sono revocati:
 - a) nel caso in cui non sia rispettato il termine di ultimazione dei lavori fissato nel decreto di concessione del finanziamento, salve le proroghe concesse ai sensi degli articoli 13, comma 2 e 14, comma 2 e quanto previsto dall'articolo 64 bis della legge regionale 14/2002;
 - b) nel caso in cui si accerti la discordanza tra quanto attestato al fine della formazione della graduatoria o della concessione del contributo e quanto risultante in sede istruttoria o a seguito di ispezioni e controlli disposti ai sensi dell'articolo 17;
 - c) nel caso di inosservanza dell'articolo 18, in attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, rispetto al vincolo di destinazione;
 - d) in ogni altro caso in cui si accerti che l'interesse pubblico perseguito attraverso la legge di finanziamento non può essere raggiunto.

art. 20 rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 14/2002.
2. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 21 norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 7/2019, le domande sono presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, senza procedere all'emissione del bando; in tal caso sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute dopo l'entrata in vigore della legge regionale 7/2019, avvenuta il 9 maggio 2019.

art. 22 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.